

NORMATIVA BONIFICA

Normative di riferimento nazionali e regionali

Principali leggi sulla bonifica, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e dell'ambiente

LA NORMATIVA NAZIONALE

Il riferimento normativo principale per individuare le competenze dei Consorzi di bonifica è il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale": è una legge fondamentale che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, conferma la sua validità. In particolare, essa ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", a completamento di quello preesistente e più restrittivo di "bonifica idraulica". L'innovazione consisteva nel considerare integrate tra loro le opere fondiarie, di qualunque natura tecnica (idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali), necessarie per adattare terra ed acqua a produzione più intensiva.

Fino al 1933 la normativa trattava la bonifica esclusivamente dal punto di vista sanitario (eliminazione della malaria) e dal punto di vista idraulico (eliminazione delle paludi).

Secondo il R.D. 215/33 l'opera di bonifica deve perseguire i seguenti obiettivi:

- regolare le acque mediante opere di bonifica idraulica;
- attuare una viabilità interpodereale e podereale;
- realizzare opere di edilizia rurale;
- effettuare dissodamenti, piantagioni boschive e piantagioni agrarie;
- realizzare opere di provvista e di utilizzazione agricola della acque.

Nel suddetto decreto viene ridisegnata e potenziata la figura dei Consorzi di bonifica, ai quali vengono affidate l'esecuzione e la manutenzione delle opere di "bonifica integrale".

Prima del R.D. 215/33 erano stati emanati altri due decreti che costituiscono ancora oggi punti di riferimento per l'attività dei Consorzi di bonifica: il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze" e il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie": in particolare il R.D. 368/1904 viene ancora applicato per quanto riguarda le disposizioni di polizia concernenti il rispetto delle pertinenze consortili (Titolo VI – Capo I "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e le loro pertinenze").

La Legge del 1933 è stata pertanto una legge profondamente innovativa perché ha esteso il concetto di bonifica ad un concetto più generale di sistemazione e valorizzazione del territorio: innovazione per certi versi analoga a quella introdotta ben 56 anni dopo dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo.

La Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ha infatti "lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essa connessi" (art. 1 comma 1), dove per suolo si intende "il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali".

La Legge 183/89 inserisce i Consorzi di bonifica tra gli enti che partecipano alla realizzazione delle finalità della Legge stessa; il comma 4 dell'articolo 1 recita testualmente: "Alla realizzazione delle attività previste al comma

1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano”.

Quindi i consorzi partecipano alla realizzazione delle attività previste dalla Legge 183/89 secondo le proprie competenze.

Il 9 gennaio 1996 fu approvato un documento della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che, a seguito di una approfondita indagine sulle attività dei Consorzi di bonifica, metteva in evidenza come fosse limitata e distorta una visione che considerasse l’opera di bonifica conclusa con il prosciugamento delle paludi ed ha riconosciuto che i Consorzi di bonifica rappresentano nell’attuale realtà una istituzione necessaria, in quanto operano realmente sul territorio per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l’utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo e la connessa salvaguardia dell’ambiente.

Il documento riconosce alcuni principi fondamentali tra i quali possono essere citati quelli di maggiore attinenza con la funzione di difesa del suolo:

- la bonifica è costituita da tutti quegli interventi finalizzati non solo all’approvvigionamento, all’utilizzazione ed alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo, alla difesa ed alla conservazione del suolo, ma anche alla tutela dello spazio rurale e dell’ecosistema agricolo-irriguo ed alla connessa salvaguardia dell’ambiente;
- la delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica deve tener conto dei limiti dei bacini o sottobacini idrografici;
- le funzioni da riconoscersi ai Consorzi di bonifica devono consistere nell’elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale; nella realizzazione e gestione di tutte le opere ed azioni rientranti nella nuova nozione di bonifica così come indicato; nella realizzazione degli usi plurimi delle acque.

Il documento conclude affermando che tali principi emergono non soltanto dalla documentazione raccolta ma, soprattutto, dalla constatazione dell’esigenza di garantire una permanente presenza di una istituzione a reale presidio del territorio e a tutela delle risorse naturali suolo ed acqua, sempre in ricorrente emergenza tra alluvioni e siccità, di cui l’agricoltura subisce le più gravi conseguenze.

Altro importante riferimento normativo per l’attività di bonifica è rappresentato dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, nota anche come “Legge Galli”, che stabilisce i principi generali sulla tutela e l’uso delle risorse idriche, affermando che tutte le acque (superficiali e sotterranee) sono pubbliche, che l’uso potabile è prioritario, che occorre salvaguardare gli equilibri degli ecosistemi acquatici, che occorre incentivare il risparmio negli usi potabili, che si deve tendere al riutilizzo delle acque reflue.

La principale innovazione della Legge 36/94 è rappresentata dalla riorganizzazione territoriale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, da integrarsi tra loro su ambiti territoriali ottimali, definiti dalle Regioni, e soggetti a tariffa di tipo industriale.

Nel “Capo IV – Usi produttivi delle risorse idriche” vengono definite le competenze dei Consorzi di bonifica (art. 27 – Usi delle acque irrigue e di bonifica) ed in particolare viene introdotto il concetto che “chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto” (art. 27 comma 3).

Tale concetto costituisce il principio ispiratore della regolamentazione dei rapporti tra Consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico integrato, attraverso le convenzioni tra Consorzi e Ambiti Territoriali Ottimali previsto dall'art. 36 della Legge Regionale del Lazio n. 53/98 illustrata nel seguito.

Altre normative nazionali di riferimento, anche se non riguardanti direttamente l'attività di bonifica, sono i Decreti Legislativi concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento: il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128". Tutte le normative citate in precedenza concernenti la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque sono state sostituite dal nuovo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Il Decreto "ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" (art. 2 comma1).

Per il raggiungimento dell'obiettivo sopra enunciato, il Decreto disciplina le materie seguenti:

- a) le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda);
- b) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche (parte terza);
- c) la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta);
- d) la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera (parte quinta);
- e) la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (parte sesta).

Per le attività ed i settori di interesse dei Consorzi di bonifica, i riferimenti normativi principali sono pertanto contenuti nella Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" (dall'art. 53 all'art. 175).

Norme sulla bonifica integrale

Regio Decreto - 13 febbraio 1933, n. 215

Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze

Regio Decreto - 8 maggio 1904, n. 368

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

Regio Decreto - 25 luglio 1904, n. 523

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Legge - 18 maggio 1989, n. 183

Disposizioni in materia di risorse idriche

Legge - 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Decreto Legislativo - 11 maggio 1999, n. 152

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

Decreto Legislativo - 18 agosto 2000, n. 258

Norme in materia ambientale

Decreto Legislativo - 03 aprile 2006, n. 152

LA NORMATIVA REGIONALE DEL LAZIO

La Regione Lazio è stata la regione italiana più prolifica nella normativa in materia di bonifica ed è stata la seconda Regione (dopo la Toscana) ad emanare la legge regionale di applicazione della Legge Galli (Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36") e la prima in Italia ad emanare la legge regionale di applicazione della Legge sulla difesa del suolo (Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183"). La prima normativa regionale sulla bonifica è la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica".

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 31 gennaio 1990, la Regione ha proceduto ad una riorganizzazione territoriale dei Consorzi di bonifica del Lazio, suddividendo tutto il territorio regionale in comprensori di bonifica e procedendo ad una nuova delimitazione dei confini di tali comprensori riducendo a 10 il numero dei Consorzi.

Per effetto della suddetta deliberazione sono nati alcuni nuovi Consorzi dalla fusione di quelli esistenti e tutti hanno ampliato il loro comprensorio, aggiungendo alla zona di operatività (cioè già dotata di servizi permanenti di bonifica ed irrigazione) una zona di espansione (cioè di futura operatività): in base alle normative nazionali in materia, che assegnano ai Consorzi potere impositivo, le zone di espansione non sono soggette ai ruoli di contribuenza finché non vengono dotate di opere di bonifica.

La nuova delimitazione dei Consorzi di bonifica è diventata operativa con l'entrata in vigore della Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "Nuove norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 21.01.1984, n. 4", a seguito della quale è nato, tra gli altri, nel febbraio 1996, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, nato dalla fusione del Consorzio di Bonifica di Latina e del Consorzio della Bonificazione Pontina.

L'ultima legge regionale sulla bonifica, la già citata L.R. 53/98, entrata in vigore dal 1° gennaio 1999 ed attualmente vigente, ha rappresentato una svolta nell'attività dei Consorzi di bonifica del Lazio, sia per il riconoscimento e l'affidamento di un ruolo fondamentale nel settore della difesa del suolo sia per la nuova impostazione dei rapporti tra i Consorzi stessi, la Regione, la Provincia e l'ATO.

NORMATIVE REGIONALI

Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica

Legge Regionale - 21 gennaio 1984, n. 4

Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 21.01.1984, n.4
Legge Regionale - 7 ottobre 1994, n. 50

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della L.
5.01.1194, n. 36
Legge Regionale - 22 gennaio 1996, n. 6

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Legge Regionale - 11 dicembre 1998, n. 53

N.B. I TESTI DELLE NORMATIVE ELENCAE SONO VISUALIZZABILI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE
DELLA REGIONE LAZIO [Regione Lazio](#)

Allegati

NOTA ESPLICATIVA NORMATIVE IN MATERIA DI BONIFICA